



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11

**P.I.A.O. - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2024/2026 - MODIFICA.**

Cognome e Nome	Presente
1. BANCHIERI Pacifico - Sindaco	Sì
2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3. GALLICCHIO Simona - Assessore	Sì
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 0	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

**P.I.A.O. - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2024/2026- MODIFICA.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 113 del 23 Novembre 2023, con cui è stato approvato il P.I.A.O. 2024/2026;

VISTO CHE:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- le Amministrazioni fino a 50 dipendenti approvano un Piano semplificato secondo lo "schema tipo" fissato dal Dipartimento della funzione pubblica;
- il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente e definisce:
 - a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere

ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
 - e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
 - f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
 - g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- il comma 3 stabilisce che nel Piano siano definite le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198;
 - il comma 4 stabilisce precisi obblighi di pubblicazione del Piano e dei relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e l'invio al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale;
 - il comma 7 stabilisce che in caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

PRESO ATTO CHE:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la *definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione* di cui all'art. 6,

comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO è stabilito al 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce il bilancio di previsione;

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione del Piano per il triennio 2024/2026:

- il Comune di Caselette alla data del 31/12/2023, conta un numero di dipendenti pari a 10;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/07/2023 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 23/11/2023, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

RILEVATO che i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel D.M. per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- Piano triennale del fabbisogno del personale
- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Piano delle performance;
- Piano delle azioni positive;
- Misure organizzative per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;

RILEVATO che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG." decretando pertanto la separazione tra il PEG e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

EVIDENZIATO che con il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione vengono definite le modalità semplificate di redazione del PIAO per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, di dare attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, divenute efficaci, in data 27 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2023;
- gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" adottati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;

- la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contole discriminazioni "art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183");
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale", ed in particolare l'art. 12 che disciplina "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;

CONSIDERATO che sulla base del quadro normativo di riferimento il PIAO 2024/2026 di questo ente ha sostanzialmente il compito di fornire in modo organico una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'ente, al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli piani;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 33 del 16/03/2023 e n. 67 del 27/07/2023 ad oggetto: "P.I.A.O. – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" in cui si disponeva, tra l'altro quanto segue:

-di provvedere all'espletamento di un nuovo bando di mobilità volontaria per la copertura del posto di categ. D1 – Funzionario ad elevata qualificazione – Area Finanziaria/Tributi, nelle more della definizione delle procedure concorsuali dell'Unione Montana, dando atto che si espleteranno anche le procedure relative alla mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;

-di riservarsi la scelta, nel pieno interesse del Comune, di avvalersi dell'eventuale dipendente selezionato con la procedura di mobilità o di attingere alla procedura concorsuale dell'Unione Montana;

CONSIDERATO che:

-con determinazione n. 7 del 11/01/2024 il Funzionario di elevata Qualificazione appartenente all'Area Finanziaria/Tributi di categoria D assegnato al Servizio Finanziario si è disposta la cessazione dal servizio del Funzionario dipendente di categoria D assegnato al servizio finanziario con fine rapporto al 15/04/2024;

-con determinazione n. 205 del 31/07/2023 si è ritenuto opportuno procedere alla riapertura di un nuovo bando di mobilità per la copertura del posto di categ. D1 – Funzionario ad elevata qualificazione – Area Finanziaria/Tributi, nelle more della definizione delle procedure concorsuali dell'Unione Montana, al fine di cercare di coprire quanto prima il posto che si renderà vacante, consentendo un periodo di affiancamento al nuovo dipendente;

Il suddetto bando non ha avuto esito positivo, ed alla data odierna non si è ancora addivenuti all'individuazione del dipendente di categoria D funzionario ad elevata qualificazione - Area Finanziaria e tributi che sostituisca il Funzionario appartenente all'Area Finanziaria/Tributi di categoria D assegnato al Servizio Finanziario per il quale si è disposta la cessazione dal servizio al 15/04/2024, e si è in attesa dello svolgimento del concorso pubblico bandito dall'Unione Montana val di Susa per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere con procedura di interpello per l'assunzione di una unità di personale di categoria D dell'area amministrativo- contabile al fine di coprire il suddetto posto che si renderà vacante dalla suddetta data del 16/04/2024;

RITENUTO opportuno modificare il PIAO vigente, prevedendo un percorso alternativo alla suddetta procedura concorsuale in atto presso l'Unione Montana Val di Susa, per l'individuazione di una unità di personale idonea a rivestire il ruolo di responsabile dell'Area Finanziario/Tributi, e ciò al fine di avvalersi prioritariamente di un dipendente pubblico di esperienza già in servizio presso una pubblica amministrazione, ancorché appartenente alla categoria C, ed avente in astratto i requisiti professionali per lo svolgimento delle mansioni relative;

ATTESO che il suddetto percorso alternativo, che comporta l'istituzione in dotazione organica di in posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C qualora desse esito positivo, consentirebbe all'Ente di dotarsi di una unità di personale almeno parzialmente già formato e di esperienza, particolarmente opportuna per rivestire sin dalla sua immissione in servizio il ruolo di responsabile del Servizio Finanziario Comunale, cui poter assegnare previa intesa tra le parti la responsabilità del servizio finanziario avvalendosi della norma di cui all'articolo 19 commi 2 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RITENUTO altresì opportuno prevedere sin d'ora di effettuare entro l'anno 2024 l'espletamento delle procedure di progressione verticale dall'area degli Istruttori a quella del personale ad elevata qualificazione dell'area Finanziaria/Tributi mediante procedura straordinaria di cui all'articolo 13 commi 6,7,e 8 del CCNL 2019/2021, al fine di completare il percorso di copertura del posto che si renderà vacante dal 16/04/2024 per il collocamento in quiescenza dell'attuale unità di personale che lo sta ricoprendo;

ATTESO che l'espletamento della procedura di progressione verticale straordinaria per la copertura del posto di Elevata Qualifica nell'Area Finanziaria, è consentito dalle vigenti norme in quanto:

- L'Ente potrà avvalersi di quanto previsto dall'articolo 13 commi 6,7, e 8 del CCNL 2019/2021 del 16 Novembre 2022, che disciplina le progressioni verticali straordinarie, ovvero transitorie, utilizzabili entro il 31 Dicembre 2025 per valorizzare l'esperienza e le professionalità maturate negli anni ed attuate mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella C allegata al suddetto CCNL;

- le progressioni verticali straordinarie, dette anche "speciali", possono essere effettuate entro il tetto dello 0,55% del monte salari 2018, ed in tal caso non occorre che siano bilanciate da assunzioni dall'esterno, e ciò in conformità a quanto stabilito dal parere ARAN CFL 209 del 28 Marzo 2023;
- lo 0,55% del monte salari 2018 al quale fare riferimento, per il Comune di Caselette, calcolato secondo i dati derivanti dal conto Annuale del personale e stabiliti dalla dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 Aprile 2008, ammonta a complessivi Euro 2.082,05, somma superiore all'importo di Euro 1.978,42 necessario per consentire la progressione verticale ad una unità di personale transitante dall'Area degli istruttori all'Area dei funzionari di E.Q senza necessità di bilanciare tale assunzione con un'altra assunzione dall'esterno;
- Per quanto concerne l'esperienza e professionalità maturate che il personale deve possedere per partecipare alla progressione speciale tra le aree, è utile tenere conto della recente modifica normativa, consistente nella eliminazione delle parole "dall'Amministrazione di appartenenza" sostituite con le parole "dalle Amministrazioni" apportata dal D.L. n. 44 convertito in legge n. 74/ 2023, in vigore dal 17 agosto 2023, al penultimo capoverso del comma 1-bis dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, che così prescrive: "In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle Amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno". La suddetta modifica è nata dall'esigenza di legare la maturazione dei cinque anni di esperienza ed acquisizione di professionalità per partecipare alla procedura speciale di progressione verticale a qualsiasi Amministrazione e non alla sola Amministrazione di attuale servizio, estendendo, quindi, l'accesso anche al personale transitato per mobilità o che ha svolto periodi di comando o distacco presso altri enti. Per gli enti del comparto Funzioni locali, la procedura è disciplinata dall'art. 13, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, che prevede: "6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza";
- La modifica normativa di cui al precedente capoverso risulterebbe particolarmente utile nel caso concreto di Caselette, qualora si addivenisse all'assunzione per mobilità volontaria di una unità di personale appartenente alla categoria C proveniente dal servizio finanziario di altro ente dotata di sufficiente anzianità di servizio ed esperienza pregressa tale da consentire lo svolgimento di una procedura di progressione verticale straordinaria avente almeno un candidato in possesso del requisito dell'anzianità di servizio;
- Ciò premesso, risulta opportuno modificare il PIAO vigente come segue, per le finalità suesposte:
 - prevedere, per la copertura temporanea del ruolo di responsabile del servizio finanziario del comune che si renderà vacante a decorrere dal 16/04/2024 per il collocamento in quiescenza del Funzionario di elevata Qualificazione appartenente all'Area Finanziaria/Tributi di categoria D assegnato al Servizio Finanziario, giusta determinazione n. 7 del 11/01/2024, la copertura di un posto di categoria C Istruttore Amministrativo contabile – Area Finanziaria/Tributi, da

selezionare attraverso l'espletamento di un bando di mobilità volontaria, previo espletamento delle procedure relative alla mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, privilegiando tra gli eventuali candidati concorrenti personale con esperienza professionale tale da consentire di ricoprire sin da subito il ruolo di responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 19 commi 2 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

- di prevedere di effettuare entro l'anno 2024 l'espletamento delle procedure di progressione verticale dall'area degli Istruttori a quella del personale ad elevata qualificazione relativamente all'Area Finanziaria/Tributi mediante procedura straordinaria di cui all'articolo 13 commi 6,7,e 8 del CCNL 2019/2021, al fine di completare il percorso di copertura del posto che si renderà vacante dal 16/04/2024 per il collocamento in quiescenza dell'attuale unità di personale che lo sta ricoprendo;

- Di dare atto che l'espletamento della procedura di progressione verticale straordinaria per la copertura del posto di Elevata Qualifica nell'Area Finanziaria/Tributi, è consentito dalle vigenti norme in quanto:
- L'Ente potrà avvalersi di quanto previsto dall'articolo 13 commi 6,7, e 8 del CCNL 2019/2021 del 16 Novembre 2022, che disciplina le progressioni verticali straordinarie, ovvero transitorie, utilizzabili entro il 31 Dicembre 2025 per valorizzare l'esperienza e le professionalità maturate negli anni ed attuate mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella C allegata al suddetto CCNL;
- le progressioni verticali straordinarie, dette anche "speciali", possono essere effettuate entro il tetto dello 0,55% del monte salari 2018, ed in tal caso non occorre che siano bilanciate da assunzioni dall'esterno, e ciò in conformità a quanto stabilito dal parere ARAN CFL 209 del 28 Marzo 2023;
- lo 0,55% del monte salari 2018 al quale fare riferimento, per il Comune di Caselette, calcolato secondo i dati derivanti dal conto Annuale del personale e stabiliti dalla dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 Aprile 2008, ammonta a complessivi Euro 2.082,05, somma superiore all'importo di Euro 1.978,42 necessario per consentire la progressione verticale ad una unità di personale transitante dall'Area degli istruttori all'Area dei funzionari di E.Q senza necessità di bilanciare tale assunzione con un'altra assunzione dall'esterno;
- Per quanto concerne l'esperienza e professionalità maturate che il personale deve possedere per partecipare alla progressione speciale tra le aree, è utile tenere conto della recente modifica normativa, consistente nella eliminazione delle parole "dall'Amministrazione di appartenenza" sostituite con le parole "dalle Amministrazioni" apportata dal D.L. n. 44 convertito in legge n. 74/ 2023, in vigore dal 17 agosto 2023, al penultimo capoverso del comma 1-bis dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, che così prescrive: "In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle Amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno". La suddetta modifica è nata dall'esigenza di legare la maturazione dei cinque anni di esperienza ed acquisizione di professionalità per partecipare alla procedura speciale di progressione verticale a qualsiasi Amministrazione e non alla sola Amministrazione di attuale servizio, estendendo, quindi, l'accesso anche al personale transitato per mobilità o che ha svolto periodi di comando o distacco presso altri enti. Per gli enti del comparto Funzioni locali, la procedura è disciplinata dall'art. 13, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, che prevede: "6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n.

165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza";

- La modifica normativa di cui al precedente capoverso risulta particolarmente utile nel caso concreto di Caselette, qualora si addivenisse all'assunzione per mobilità volontaria di una unità di personale appartenente alla categoria C proveniente dal servizio finanziario di altro ente dotata di sufficiente anzianità di servizio ed esperienza pregressa tale da consentire lo svolgimento di una procedura di progressione verticale straordinaria avente almeno un candidato in possesso del requisito dell'anzianità di servizio;

- di stabilire che qualora la suddetta procedura di mobilità abbia esito negativo, il Comune si avvalga, per la copertura del ruolo di responsabile del servizio Finanziario e tributario, di attingimento alla procedura concorsuale dell'Unione Montana Val di Susa in corso di espletamento di cui in premessa;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI MODIFICARE il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con propria deliberazione n. 113 del 23 Novembre 2023 come segue:

Nella sottosezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale, sostituire la frase:

Ritenuto pertanto di stabilire di valutare anche la possibilità di procedere alla riapertura di un nuovo bando di mobilità per la copertura del medesimo posto nelle more della definizione delle procedure concorsuali dell'Unione Montana, al fine di cercare di coprire quanto prima il posto che si renderà vacante, consentendo un periodo di affiancamento al nuovo dipendente e di riservarsi la scelta, nel pieno interesse del Comune, di avvalersi dell'eventuale dipendente selezionato con la procedura di mobilità o di attingere alla procedura concorsuale dell'Unione Montana;

come segue:

1. Di istituire in dotazione organica un posto di Istruttore Amministrativo Contabile Area Finanziaria/Tributi Cat. C a tempo pieno ed indeterminato;
2. Prevedere, per la copertura del ruolo di responsabile del servizio finanziario del comune che si renderà vacante a decorrere dal 16/04/2024 per il collocamento in quiescenza del Funzionario di elevata Qualificazione appartenente all'Area Finanziaria/Tributi di categoria D assegnato al Servizio Finanziario, giusta determinazione n. 7 del 11/01/2024, la copertura di un posto di categoria C Istruttore Amministrativo Contabile – Area Finanziaria/Tributi, istituito con il presente provvedimento, da selezionare attraverso l'espletamento di un bando di mobilità volontaria, previo espletamento delle procedure relative alla mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, privilegiando tra gli eventuali candidati concorrenti personale con esperienza professionale tale da consentire di ricoprire sin da subito il ruolo di responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 19 commi 2 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

2)- DI PREVEDERE di effettuare entro l'anno 2024 l'espletamento delle procedure di progressione verticale dall'area degli Istruttori a quella del personale ad elevata qualificazione relativamente all'Area Finanziaria/Tributi mediante procedura straordinaria di cui all'articolo 13 commi 6,7,e 8 del CCNL 2019/2021, al fine di completare il percorso di copertura del posto che si renderà vacante dal 16/04/2024 per il collocamento in quiescenza dell'attuale unità di personale che lo sta ricoprendo;

3)- DI DARE ATTO che l'espletamento della procedura di progressione verticale straordinaria per la copertura del posto di Elevata Qualifica nell'Area Finanziaria/Tributi, è consentito dalle vigenti norme in quanto:

- L'Ente potrà avvalersi di quanto previsto dall'articolo 13 commi 6,7, e 8 del CCNL 2019/2021 del 16 Novembre 2022, che disciplina le progressioni verticali straordinarie, ovvero transitorie, utilizzabili entro il 31 Dicembre 2025 per valorizzare l'esperienza e le professionalità maturate negli anni ed attuate mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella C allegata al suddetto CCNL;
- le progressioni verticali straordinarie, dette anche "speciali", possono essere effettuate entro il tetto dello 0,55% del monte salari 2018, ed in tal caso non occorre che siano bilanciate da assunzioni dall'esterno, e ciò in conformità a quanto stabilito dal parere ARAN CFL 209 del 28 Marzo 2023;
- lo 0,55% del monte salari 2018 al quale fare riferimento, per il Comune di Caselette, calcolato secondo i dati derivanti dal conto Annuale del personale e stabiliti dalla dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 Aprile 2008, ammonta a complessivi Euro 2.082,05, somma superiore all'importo di euro 1.978,42 necessario per consentire la progressione verticale ad una unità di personale transitante dall'Area degli istruttori all'Area dei funzionari di E.Q senza necessità di bilanciare tale assunzione con un'altra assunzione dall'esterno;
- Per quanto concerne l'esperienza e professionalità maturate che il personale deve possedere per partecipare alla progressione speciale tra le aree, è utile tenere conto della recente modifica normativa, consistente nella eliminazione delle parole "dall'Amministrazione di appartenenza" sostituite con le parole "dalle Amministrazioni" apportata dal D.L. n. 44 convertito in legge n. 74/ 2023, in vigore dal 17 agosto 2023, al penultimo capoverso del comma 1-bis dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, che così prescrive: "In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle Amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno". La suddetta modifica è nata dall'esigenza di legare la maturazione dei cinque anni di esperienza ed acquisizione di professionalità per partecipare alla procedura speciale di progressione verticale a qualsiasi Amministrazione e non alla sola Amministrazione di attuale servizio, estendendo, quindi, l'accesso anche al personale transitato per mobilità o che ha svolto periodi di comando o distacco presso altri enti. Per gli enti del comparto Funzioni locali, la procedura è disciplinata dall'art. 13, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, che prevede: "6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza";

- La modifica normativa di cui al precedente capoverso risulta particolarmente utile nel caso concreto di Caselette, qualora si addivenisse all'assunzione per mobilità volontaria di una unità di personale appartenente alla categoria C proveniente dal servizio Amministrativo Contabile di altro ente dotata di sufficiente anzianità di servizio ed esperienza pregressa tale da consentire lo svolgimento di una procedura di progressione verticale straordinaria avente almeno un candidato in possesso del requisito dell'anzianità di servizio;

4)- DI ASSUMERE l'indirizzo di riconoscere ad alcune unità di personale in servizio alla data del 16/04/2024, da individuarsi con successivo provvedimento da assumersi entro il mese di Marzo 2024, una indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 del CCNL 16/11/2022, da finanziarsi con i risparmi di spesa relativi alla progressione economica da D1 a D6 percepita sino alla data del prossimo collocamento in quiescenza dell'unità di personale di Elevata Qualificazione – Area Finanziaria;

5)- DI STABILIRE che qualora le suddette procedure di cui ai punti 1) abbia esito negativo, il Comune si avvalga, per la copertura del ruolo di responsabile del servizio Finanziario e tributario, dell'attingimento alla procedura concorsuale dell'Unione Montana;

6)- DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Amministrativa, individuato come referente, affinché venga monitorata la pubblicazione della modificazione al PIAO all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", e la trasmissione dello stesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

7)- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dagli artt. 34-*bis* e 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018 e non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'art. 35, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 165/2001;

8)- DI DARE indirizzo al Segretario Comunale affinché attivi le necessarie procedure di reclutamento mediante mobilità volontaria;

9)- DI PRECISARE altresì che l'effettiva assunzione in servizio del personale prevista nel presente provvedimento potrà avvenire fermo restando il rispetto dei vincoli imposti dal quadro normativo di riferimento e/o di finanza pubblica ovvero dell'equilibrio pluriennale di bilancio vigenti al momento dell'assunzione;

10)- DI DARE ATTO che il piano occupazionale, come delineato nel prospetto allegato, è compatibile con le risorse a disposizione in termini di *budget* assunzionale e con le norme di cui in premessa;

11)- DI DARE ATTO che la programmazione *de qua* è suscettibile di revisione, in qualsiasi momento;

12)- DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato obbligatorio del DUP.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 15/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott. Alberto CANE

Visto il parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 15/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.

* * * * *

Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: BANCHIERI Pacifico

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/02/2024 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette, lì 19/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì 15/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE